Federazione Motociclistica Italiana

Organi di Giustizia

Proc.n°8/25

Dec. n°8/25

Il giorno 23 maggio 2025, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., il 21 maggio 2025, nei confronti di:

1) A. E., nato *omissis,* tesserato e licenziato con il M.C. "ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA ARETINA", con tessera n. 25109456 e licenza Fuoristrada n.U00152;

2) ALAMANNI Filippo, nato *omissis,* , tesserato con il M.C. "MEGAN RACING", con tessera n. 25105117;

incolpati di:

"violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, applicabile al 1° - A.E. - *ex* art. 32 RMM, e ciò in quanto, domenica 18 maggio 2025, presso il crossodromo Borgo Santa Rita (GR), nel corso della terza prova del campionato regionale motocross, durante la seconda manche (dove

erano state accorpate le classi Expert mx1 e Expert mx2 con la classe 125), il 2°), ALAMANNI Filippo, padre di A.E., si recava presso il camper del Sig. Andrea dello Sbarba, membro della Commissione Regionale Motocross con la Sig.ra Floriana Parrini, referente regionale C.S.A.S. Toscana, offendendoli e minacciandoli, pronunciando le seguenti frasi: "SIETE DELLE MERDE" e "VI AMMAZZO TUTTI VOI DUE E IL DIRETTORE DI GARA", riferendosi ai citati Andrea Dello Sbarba, Floriana Parrini, nonché al Direttore di Gara Fabio Lami, non presente in quel momento.

Le predette minacce ed offese sono state ripetutamente pronunciate in pubblico ed accompagnate da atteggiamenti minacciosi nei confronti del sig. Andrea Dello Sbarba, tanto da rendere necessario l'intervento di altre persone, intervenute per evitare che l'Alamanni potesse passare dalle parole ai fatti."

Il **Giudice Sportivo Nazionale**,

- LETTA la segnalazione *ex* art. 76.1 R.d.G., pervenuta a questo Ufficio in data 21 maggio 2025 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, la segnalazione del Presidente del Co.re. Toscana - relativa a fatti accaduti durante la terza prova del campionato regionale toscano motocross presso il crossodromo Borgo Santa Rita (GR) domenica 18 maggio 2025:

- LETTI altresì i rapporti ufficiali di gara acquisiti dalla segreteria Ufficiali di gara,

HA FISSATO - *ex* art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione per il giorno 23.05.2025, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti incolpati, affinché gli stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire eventuali memorie difensive e documenti entro il giorno 23.05.2025 ore 11.00.

Detta facoltà è stata esercitata dall'incolpato ALAMANNI Filippo, che ha fatto pervenire mail a questo Ufficio nei tempi assegnati in cui ammetteva i fatti contestati fornendo una giustificazione e chiedendo scusa dell'accaduto.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale, ritenuta la sua competenza sui fatti di cui al deferimento *ex* art. 72 RdG,

OSSERVA

La disamina degli atti e dei documenti allegati alla segnalazione *ex* art. 76 R.d.G. del Procuratore Federale F.M.I. denota la fondatezza delle contestazioni rivolte in questa sede sia all'incolpato Filippo ALAMANNI ex art. 1 del Rd.G., che del figlio e pilota, A. E., quest'ultimo solo a titolo di responsabilità oggettiva *ex* art. 32 R.M.M. per il comportamento tenuto dal proprio genitore-accompagnatore.

Dagli atti allegati alla segnalazione della Procura Federale si ritengono utilizzabili per la presente decisione, il rapporto di gara del Direttore di Gara e gli altri atti allegati al fascicolo processuale, che domenica 18 maggio 2025, presso il Crossodromo Borgo Santa Rita (GR), nel corso della terza prova del campionato regionale motocross, durante la seconda manche, l'ALAMANNI Filippo si è reso protagonista di un grave episodio che ha determinato la segnalazione citata innanzi a codesto G.S.N. insieme al proprio figlio, partecipante alla citata manifestazione cod. TOSMX004.

La vicenda all'esame di questo G.S.N. può essere sinteticamente ricostruita nei seguenti termini dalla lettura degli atti trasmessi a questo Ufficio, sulla scorta della segnalazione pervenuta dal presidente del Co.re. Toscana e dai rapporti degli Ufficiali di Gara (Commissario e Direttore).

Risulta, invero, che domenica 18 maggio 2025, presso il crossodromo Borgo Santa Rita (GR), nel corso della terza prova del campionato regionale motocross, durante la seconda manche (dove erano state accorpate le classi Expert mx1 e Expert mx2 con la classe 125) ALAMANNI Filippo, padre ed accompagnatore del giovane pilota A. E., si recava presso il camper del Sig. Andrea dello Sbarba, membro della Commissione Regionale Motocross, che era insieme alla Referente Regionale C.S.A.S. Toscana sig.ra Floriana Parrini, urlando al loro indirizzo frasi offensive e profferendo nei loro confronti gravi minacce, pronunciando le seguenti frasi: ***"SIETE DELLE MERDE" e "VI AMMAZZO TUTTI VOI DUE E IL DIRETTORE DI GARA"***, riferendosi ai citati responsabili Andrea Dello Sbarba, Floriana Parrini, nonché al Direttore di Gara Fabio Lami, non presente in quel momento. A tale evento non era presente il figlio pilota A. E.. Tale grave episodio avveniva nella zona paddock alla presenza del numeroso pubblico e dei giovani piloti; peraltro si è reso necessario l'intervento di altri soggetti per evitare che l'Alemanni Filippo aggredisse fisicamente il Dello Sbarba, fatti avvenuti, si ribadisce, in presenza di numerose persone.

Tale ricostruzione, come rilevato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 15, comma 15, del Regolamento del G.D.G..

L'incolpato Alamanni Filippo ha ammesso i fatti contestati, a mezzo mail fatta pervenire in data 22.05.25 allegata al fascicolo processuale, rappresentando che il suo comportamento scorretto tenuto nei confronti dei responsabili Dello Sbarba e Parrini è stato

cagionato dall'ansia di non vedere passare il figlio impegnato nella gara, a tal proposito si è scusato dell'accaduto.

Pertanto alla luce dell'esame degli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a questo Giudice, del loro contenuto non è dato dubitare, tanto che possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico di entrambi gli incolpati in merito alle singole condotte oggetto di contestazione.

In particolare, dai citati atti emerge chiaramente la condotta posta in essere dal sig. ALAMANNI Filippo, e della quale l'A. E. risponde a titolo di responsabilità oggettiva *ex* art. 32 del Regolamento Manifestazioni Motociclistiche, e che lo ha, quindi, condotto alla menzionata segnalazione da parte del P.F..

Quanto sin qui rappresentato, poi, risulta essere confermato dalle dichiarazioni ammissorie a firma dell'Alamanni Filippo. Di conseguenza, alla stregua delle suesposte considerazioni, la contestazione ascritta all'incolpato Filippo ALAMANNI risulta provata come descritta nella contestazione e riconosciuta dallo stesso. Invero, la condotta tenuta dal predetto ALAMANNI Filippo e della quale l'incolpato Enea ALAMANNI risponde per responsabilità oggettiva è da considerarsi, come osservato, certamente scorretta e antisportiva, nonché, appunto, contraria all'art. 1 del Regolamento di Giustizia F.M.I.

Si segnala che Alamanni Filippo, nella memoria difensiva fatta pervenire, rappresenta che il pilota partecipante alla gara 2 del Campionato Regionale Motocross 2025 disputata in data 18.05.2025 è il figlio Alamanni Elia e non A. E., come da capo d'incolpazione.

Tale rilievo non è del tutto corretto in quanto dall'analisi della classifica acquisita agli atti della gara 2 del Campionato Motocross Regionale Tosco Umbro 2025 - TOSMX004 -

disputata il 18.05.25 in crossodromo Borgo S. Rita, emerge che entrambi i figli dell'Alemanni Filippo hanno partecipato a detta manche: A. E. - categoria 125 junior numero 833 – A. E, - categoria 125 senior numero 999. Con riferimento a tale rilievo alla contestazione questo Giudice rappresenta che il deferimento pervenuto dalla Procura Federale riguarda il solo il pilota A. E. - tessera n° 25109456 e licenza Fuoristrada n° U00152, e pertanto la decisione del GSN può essere assunta solo con riferimento a quest'ultimo essendo preclusa ogni possibilità di integrazione del capo di incolpazione. A tal riguardo si trasmette la presente decisione, ed il relativo fascicolo processuale in particolar modo le classifiche della gara 2 Campionato Motocross Regionale Tosco Umbro 2025 - TOSMX004 - disputata il 18.05.25 in crossodromo Borgo S.Rita, alla Procura Federale F.M.I. sede per eventuali valutazioni in ordine al pilota A. E., tessera n° R04092.

Trattamento sanzionatorio

Ciò posto, le violazioni di cui si è reso responsabile l'incolpato **A. E. è relativa alla responsabilità oggettiva** indicato nell'art. 32 del RMM, che recita al n° 1 *"Ogni tesserato per il solo fatto dell'iscrizione risponde disciplinarmente di tutti i fatti commessi in occasione della manifestazione (prima, durante o dopo, e comunque in ragione della medesima) da se stesso, dai meccanici, dagli aiutanti, dagli accompagnatori e dai propri sostenitori, anche se non tesserati"*. Pertanto in considerazione dei fatti, tenuto conto che oltre all'iscrizione il pilota ha anche disputato la competizione, la condotta antisportiva tenuta dal padre accompagnatore Alamanni Filippo, all'interno della zona paddock nei confronti dei dirigenti regionali integra la fattispecie di responsabilità oggettiva a carico del figlio pilota iscritto e partecipante alla detta competizione A. E..

Pertanto tenendo conto che non vi è alcuna partecipazione documentata del pilota ai gravi fatti antisportivi posti in essere dal padre accompagnatore, e ritenuta la giovane età e l'assoluta incensuratezza dello stesso, considerati tutti questi elementi, si ritengono concedibili le attenuanti di cui all'art. 45.2 RdG, e per l'effetto applica al predetto la sanzione inibitoria del ritiro della licenza e della tessera **per mesi 1 (uno)**.

Per quanto attiene **ALAMANNI Filippo**, considerato la gravità dei fatti e tenuto conto dell'ammissione degli stessi, che non sono in ogni caso giustificativi della condotta violenta e antisportiva posta in essere in occasione della predetta competizione, e non sono idonei alla concessione delle attenuanti di cui al 45.2 RdG, considerato che i fatti di cui si è reso responsabile integrano gli estremi di cui alla violazione dell'art. 1 RdG, conducono all'applicazione nei suoi confronti della **sanzione inibitoria del ritiro della tessera per mesi 6 (sei)**.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, ed 80 del R.d.G., nonché l'art. 32 R.M.M., dichiara:

1) A. E., nato *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA ARETINA", con tessera n. 25109456 e licenza Fuoristrada U00152, **responsabile dell'illecito contestato, ai sensi dell'art. 32 R.M.M. e, concesse le attenuanti di cui all'art. 45.2 RdG, per l'effetto applica al predetto, ex art. 29 R.d.G., la sanzione inibitoria del ritiro della licenza Fuoristrada n° U00152 e della tessera n° 25109456 per mesi 1 (uno) con fine sanzione per il 23.06.2025.**

2) ALAMANNI Filippo, nato *omissis*, tesserato il M.C. "MEGAN RACING", con tessera n° 25105117, **responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica ex art. 29 R.d.G., la sanzione inibitoria del ritiro della tessera n° 25105117 per mesi 6 (sei) con fine sanzione per il 23.11.2025.**

Trasmissione della presente decisione, e del fascicolo processuale, alla Procura Federale F.M.I. sede per valutazione della posizione del pilota A. E. partecipante alla

competizione gara 2 Campionato Motocross Regionale Tosco Umbro 2025 - TOSMX004 - disputata il 18.05.25 in crossodromo Borgo S. Rita (GR).

Depositata il 23 maggio 2025

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
(Avv. Luigi Musolino)

Si comunichi, a cura della Segreteria Organi di Giustizia, a

Alamanni Filippo, (in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale);

Presidente Federale F.M.I.;

Segretario Generale F.M.I.;

Procuratore Federale F.M.I.;

Gruppo Direttori di Gara;

Gruppo Commissari di Gara;

Settore Tecnico Sportivo F.M.I.;

Ufficio Licenze F.M.I.;

Ufficio Tesseramento F.M.I.;

Ufficio Fuoristrada F.M.I.;

Co. re. Toscana;

Ufficio Comunicazione F.M.I.;

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.